

**Convenzione Quadro
per l'istituzione
di un Punto Cliente di Servizio INPS presso le Pubbliche Amministrazioni**

Tra

**L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(INPS)**

con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n.21, C.F. 80078750587, rappresentato dal Direttore Regionale dott. VINCENZO CIRIACO, giusta determinazione presidenziale n. 51 del 11 aprile 2016;

e

I'Ente Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza con sede in Viale San Pancrazio, 63
10044 Pianezza (TO) C.F. 07239020014 rappresentato dal dott. GIORGIO PASSALACQUA

Premesso

che l'INPS intende facilitare l'accesso degli utenti ai propri servizi anche valorizzando le sinergie con altre pubbliche amministrazioni,

considerato

- quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali
- quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) circa l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione propri delle Pubbliche Amministrazioni;
- che mediante il Punto Cliente di Servizio l'INPS realizza una rete di sportelli virtuali attraverso i quali il cittadino può accedere ai servizi a catalogo forniti dall'Istituto, anche laddove l'Istituto non sia fisicamente presente ovvero esista un digital divide da superare;
- che presso il Punto Cliente di Servizio, non presidiato da personale dell'Istituto bensì affidato alla responsabilità ed operatività del personale dell'Amministrazione richiedente la sua attivazione, vengono garantiti solo ed esclusivamente servizi predefiniti;
- l'obbligo che incombe in capo all'INPS - ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 - di comunicare all'Autorità, entro quarantotto ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati o gli incidenti informatici che possano avere un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle proprie banche dati (casi di c.d. "data breach"), l'Ente si impegna a collaborare con l'Istituto, fornendo ogni informazione utile, affinché lo stesso realizzi un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo con riferimento ai trattamenti svolti in esecuzione della presente Convenzione;
- che nell'ambito della presente convenzione si intende per:
 - ✓ "PCS": il Punto Cliente di Servizio come sopra descritto;
 - ✓ "Codice": il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196;

- ✓ "CAD": il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;
 - ✓ "Convenzione": il presente atto convenzionale;
 - ✓ "Operatori": soggetti incaricati dall'Ente a compiere operazioni di trattamento dei dati personali;
 - ✓ "Utente": il soggetto che si rivolge al PCS al fine di ottenere un servizio INPS;
 - ✓ "Titolare del trattamento dei dati": è l'INPS a cui competono le decisioni in ordine sia alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali consultabili mediante la presente convenzione, sia agli strumenti utilizzati ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - ✓ "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali": è l'Ente, che è designato dal Titolare ed è tenuto ad effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni dallo stesso ricevute.
- che l'Istituto ha valutato la legittimità dell'accesso ai dati oggetto della presente Convenzione sulla base della normativa vigente;
 - che con determinazione del Presidente dell'INPS n. 5 del 11 aprile 2016 è stato approvato il testo della presente convenzione;

si conviene quanto segue:

Articolo 1
Istituzione di un "Punto Cliente di Servizio"

1. L'INPS istituisce un "Punto Cliente di Servizio", nel prosieguo PCS, presso l'ente Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza ubicato in Viale San Pancrazio, 63 10044 Pianezza (TO) per l'erogazione di servizi di cui all'allegato 3.

Articolo 2
Servizi forniti dal PCS

1. Presso il PCS gli utenti interessati possono usufruire dei servizi dell'INPS individuati tra quelli elencati nel catalogo servizi di cui all'allegato 2.

2. Successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti, per il tramite dei rispettivi "Responsabili della convenzione" di cui al successivo art. 3, tramite scambio PEC, si riservano di ridurre o ampliare l'accesso ai servizi INPS inizialmente fruibili dall'utente presso il PCS, nell'ambito del catalogo servizi di cui all'allegato 2.

Articolo 3
Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

1. Si riportano di seguito le figure di riferimento nominate da ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione della Convenzione.

2. Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto in Convenzione ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale. I nominativi ed i recapiti dei Responsabili delle Convenzioni sono riportati negli allegati 3 e 4.

In particolare rientra nei compiti dei *Responsabili della Convenzione*, ciascuno per quanto di

competenza, il mantenimento e la gestione della *Convenzione* in relazione a qualsiasi modificazione dovesse generarsi, con scambio di formali comunicazioni, a seguito di evoluzione tecnica e funzionale dei servizi erogati.

Inoltre, il Responsabile della Convenzione per parte INPS curerà:

- l'integrazione di ulteriori autorizzazioni di accesso ai dati, secondo le modalità regolate dalla *Convenzione*, previa verifica di legittimità sulla base della normativa vigente;
- il consolidamento della versione aggiornata della *Convenzione* a seguito di nuovi servizi, adeguamenti tecnici e/o di modifiche alla struttura della convenzione stessa con riferimento anche ad eventuali evoluzioni previste dal CAD;
- la comunicazione all'Ente nel caso in cui siano riscontrati eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali per il perseguimento dei quali è ammesso l'accesso ai dati ai sensi della presente Convenzione.

3. L'Ente aderente, con atto del legale rappresentante, nomina un *Supervisore*, che, tra l'altro, risponde del controllo sull'“Amministratore Utenze”. Il nominativo ed il recapito del *Supervisore* sono riportati nell'allegato 4.

Rientra nei compiti del *Supervisore*:

- monitorare e controllare, anche tramite uno specifico applicativo che fornirà l'Istituto, il corretto utilizzo dei servizi INPS da parte dei propri operatori abilitati;
- richiedere all'Amministratore Utenze la revoca di autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

4. L'Ente aderente nomina, con atto del legale rappresentante, l'*amministratore Utenze*”, preferibilmente scelto tra personale con cui abbia un rapporto professionale stabile. A discrezione dell'Ente, la stessa persona può assumere contestualmente i ruoli di *Supervisore* e di “*Amministratore Utenze*”. I nominativi ed i recapiti dell'“Amministratore utenze” sono riportati nell'allegato 4.

Rientra nei compiti dell'“*Amministratore Utenze*”:

- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli operatori dell'Ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso da INPS all'Ente;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione.

5. Eventuali modifiche dei nominativi e dei recapiti delle figure di riferimento riportate negli allegati 3 e 4 potranno essere effettuate con scambio di comunicazioni tra le Parti.

Articolo 4 ***Allegati alla Convenzione***

1. Allegato1 – atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/03;
2. Allegato2 – Catalogo dei servizi resi fruibili dall' INPS nell'ambito della presente convenzione;
3. Allegato 3 – Figure di riferimento dell'INPS e servizi concessi all'Ente;
4. Allegato 4 – Figure di riferimento dell'Ente;
5. Allegato 5 – Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS.

Articolo 5

Spese ed oneri

1. L'Ente si fa carico del costo relativo al consumo di energia elettrica e di tutte le altre spese dirette e indirette connesse all'espletamento dei servizi forniti dal PCS.

Articolo 6

Espletamento del servizio

1. L'INPS, per il tramite dell'Ente, fornisce al cittadino i servizi individuati nel catalogo allegato.
2. Detti servizi sono forniti, a fronte di apposita istanza per quelli compresi nei punti da 1 a 6 del catalogo, dal personale dell'Ente secondo il calendario e le modalità dallo stesso stabilite e sotto il controllo della Direzione Provinciale INPS ovvero della Filiale di Coordinamento competente in relazione al CAP di riferimento del PCS. In particolare, il servizio "Istanza di prenotazione appuntamenti presso le sedi INPS" sarà erogato nei limiti di cui all'allegato 2, secondo le disponibilità previste dalla sede territoriale dell'Istituto.

Articolo 7

Modalità di accesso

1. L'accesso ai servizi avverrà attraverso il sito Istituzionale dell'INPS.
2. Tale accesso è consentito esclusivamente dalle postazioni di lavoro degli Uffici dell'Ente utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'INPS agli operatori espressamente indicati dall'Amministratore Utenze.

Articolo 8

Supporto operativo

1. Per la fase iniziale il personale dell'Ente che svolge l'attività di operatore potrà avvalersi di un servizio di consulenza telefonica fornito dai dipendenti dell'INPS per l'espletamento dei compiti connessi al funzionamento del PCS.

Articolo 9

Fornitura delle informazioni agli utenti

1. I servizi resi presso i PCS devono essere relativi ai singoli richiedenti ovvero a terze persone che abbiano fornito al richiedente apposita e regolare delega oltre a copia del documento di riconoscimento.
2. I richiedenti/delegati devono essere identificati a cura dell'impiegato addetto al servizio.
3. Nei casi di cui al comma 1, l'Ente si impegna a conservare, per almeno 48 mesi, l'istanza ricevuta e copie dei documenti di riconoscimento di delegante e delegato, oltre all'atto di delega.

ARTICOLO 10

Misure di sicurezza e responsabilità

1. L'Ente si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso previsti volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
2. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle *Parti*

adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all'evoluzione tecnica.

3. L'Ente si impegna a fornire tempestivamente all'INPS ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati per conto dell'Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l'Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

ARTICOLO 11

Trattamento dei dati

1. Per i servizi INPS resi presso il PCS, Titolare del trattamento dei dati effettuato è l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, nomina l'Ente presso cui è istituito il PCS Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (all. 1).

Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute dal Titolare, delle disposizioni contenute nel citato d. lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante. Il Responsabile assicura che i dati non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione e si impegna affinché non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti; a tal fine provvede ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di suoi Incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.

ARTICOLO 12

Tracciamento degli accessi e controlli

1. L'Ente si impegna a comunicare ai propri Incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice, l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato.

2. Le Parti svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questa Convenzione.

3. L'Ente consentirà verifiche puntuali sulla legittimità degli accessi e si impegna a fornire all'Istituto, entro 5 giorni dall'avvenuta esecuzione delle verifiche, tutti i chiarimenti e la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

4. L'INPS si riserva la facoltà di modificare in ogni momento il software di controllo degli accessi, in relazione all'evoluzione dei propri sistemi di sicurezza logica dei dati.

ARTICOLO 13

Clausola di recesso

1. La mancata ottemperanza ai vincoli di accesso ai dati ed il venir meno dei presupposti e dei requisiti previsti costituiscono causa di recesso dalla *Convenzione* e di immediata sospensione dei servizi a seguito di formale comunicazione.

Articolo 14
Durata

1. La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento.

Il Direttore Regionale INPS*

VINCENZO CIRIACO

Il Legale Rappresentante dell'ente*

GIORGIO PASSALACQUA

*firma digitale

Allegato 1
Atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.
29 del D. Lgs. 196/03
Istruzioni per il trattamento

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito, INPS), con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, C.F. 80078750587 , nella persona di VINCENZO CIRIACO, Direttore della Direzione Regionale PIEMONTE, giusta determinazione n. 51 del 11 aprile 2016;

PREMESSO

- che è Titolare (di seguito, il "**Titolare**") ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 (di seguito "**Codice Privacy**") del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione stipulata tra INPS e Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza (ente) in data 16/06/2026 per l'istituzione di un "Punto Cliente di Servizio"
- che per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 2 della suddetta Convenzione, svolti da personale Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza (ente) in favore degli utenti esterni, il Titolare intende nominare Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza (ente) Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali, anche di natura sensibile;
- che Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza (ente) rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- che Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza (ente), in qualità di Responsabile esterno, tratterà i dati personali oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

Tutto ciò premesso, INPS, in qualità di Titolare

NOMINA

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza l'ente, con sede legale in Viale San Pancrazio, 63 10044 Pianezza (TO), C.F. n. 07239020014, rappresentato dal sottoscrittore della convenzione GIORGIO PASSALACQUA , ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 4, comma 1, lett. g) e 29 del Codice Privacy, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali (di seguito, anche il "**Responsabile**"), effettuato mediante sistemi manuali, informatici e telematici e connesso alla fornitura dei servizi INPS di cui all'art. 2 della suddetta Convenzione, svolti da personale del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali di Pianezza (ente) in favore degli utenti esterni.

ART. 1

Compiti del Responsabile

1.1 Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali di natura anche sensibile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) d. lgs. 196/03, relative all'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione come dettagliatamente indicati all'art. 2 o successivamente individuati con le modalità previste all'art. 2, comma 2, della Convenzione stessa.

1.2 Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile ed i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle sopra indicate e delle eventuali variazioni richieste, per iscritto, dal Titolare.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

2.1 Il Responsabile del trattamento si impegna ad eseguire le relative operazioni di trattamento secondo le modalità descritte nel presente atto di nomina e a trattare i dati personali solo per le finalità strettamente necessarie all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione e per un tempo non superiore all'efficacia della stessa, ferma restando comunque la conservazione dei dati per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi di legge.

2.2 Il Responsabile dispone di una propria struttura organizzativa che dichiara essere idonea a consentire il trattamento dei dati oggetto dell'incarico nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza. Il Responsabile si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie atte a soddisfare i contenuti del Capo II del Codice Privacy, Misure Minime di Sicurezza e dell'allegato B del Codice, al fine di ridurre i rischi di:

- distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati;
- di accesso ai dati non autorizzato;
- di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile applica tutte le misure di sicurezza per garantire:

- l'integrità dei dati, ossia la certezza che l'informazione affidata derivi da processi di elaborazione corretti e non possa essere manipolata;
- la disponibilità dei dati, cioè la possibilità che l'informazione affidata sia sempre presente e accessibile secondo le necessità operative del Titolare, nei tempi concordati;
- la confidenzialità/riservatezza dei dati, cioè la garanzia che l'informazione affidata e archiviata sia accessibile solo da persone autorizzate.

2.3 Il Responsabile si impegna altresì ad adeguare le misure di sicurezza al tipo di attività e di trattamento, per non incorrere in alcuna responsabilità prevista dalla normativa vigente. Il Responsabile trasmetterà tempestivamente al Titolare la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito apportate.

2.4 Il Responsabile applica tutte le istruzioni ricevute dal Titolare ai sensi del Disciplinare Tecnico di cui all'Allegato B del Codice, sulle basi delle quali predispone le lettere di nomina agli Incaricati.

2.5 Il Responsabile provvede a fornire, su richiesta del Titolare, l'aggiornamento periodico dell'“Attestato di conformità” comprovante l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in conformità agli obblighi di legge relativamente ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione di quanto previsto con la Convenzione, in tempo utile affinché tale documento possa essere citato nel Documento Programmatico sulla Sicurezza che il Titolare è tenuto a redigere e, comunque, non oltre il primo di marzo di ogni esercizio.

2.6 Il Responsabile adotta tutte le necessarie misure e gli accorgimenti circa le funzioni di “amministratori di sistema” in conformità al Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008, così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009; in particolare, designa individualmente per iscritto gli “amministratori di sistema” (e funzioni assimilate), con elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato, attribuendo tali funzioni previa valutazione dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità del soggetto designato. Il Responsabile conserva l'elenco degli amministratori di sistema, con gli estremi

identificativi e le funzioni loro attribuite e, qualora richiesto, comunica tale elenco al Titolare.

ART. 3
Ulteriori disposizioni

3.1 Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare gli "Incaricati" del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l'assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento. Il Responsabile assicura che i dati personali siano utilizzati dagli Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività concordate senza che vengano effettuate operazioni di trasmissione, diffusione o comunicazione a soggetti terzi estranei all'esecuzione del trattamento previsto dalla Convenzione. I nominativi degli Incaricati designati, con i relativi codici fiscali, sono comunicati al Direttore Regionale INPS dott. VINCENZO CIRIACO in modo che, ai sensi di quanto previsto all'art. 7 della Convenzione, l'Istituto attribuisca loro una personale "password" (PIN) per l'accesso protetto alle proprie banche dati.

3.2 Il Titolare del trattamento potrà eseguire controlli periodici finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile nonché della conformità alla legge delle operazioni di trattamento. Tali controlli saranno comunicati al Responsabile, che si impegna a consentire l'accesso nei locali, con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e dovranno svolgersi con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile. Tutti i costi sostenuti dal Titolare saranno a carico dello stesso.

3.3 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell'art. 7 del Codice, per consentirne l'evasione nei termini previsti dalla legge e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.

3.4 Resta inteso che la presente nomina non comporta alcun diritto del Responsabile ad uno specifico compenso e/o indennità e/o rimborso derivante dalla nomina medesima.

ART. 4
Effetti della nomina e revoca

4.1 Il Responsabile si impegna a restituire i dati conosciuti in esecuzione della Convenzione – una volta che siano state esaurite le lavorazioni per le quali gli stessi sono stati conosciuti e, in ogni caso, alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto – e a provvedere, con le modalità a tal fine predisposte dal Garante, alla loro effettiva cancellazione dai propri supporti, salvo diversa indicazione scritta del Titolare, pervenuta prima del citato termine, e fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge.

4.2 Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate ed alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in materia di protezione di dati personali.

Il Titolare INPS*

VINCENZO CIRIACO

Per accettazione dell'incarico di Responsabile Esterno*

GIORGIO PASSALACQUA

*firma digitale

Allegato 2 Catalogo servizi

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

1. Estratto contributivo
2. Pagamenti prestazioni
3. Domus
4. CU (Pensioni e Prestazioni a sostegno del reddito)
5. ObisM
6. Istanza di prenotazione appuntamenti presso le sedi INPS*

*attivabile solo per PCS che insistono presso Comuni nei quali non è presente una Struttura INPS

Allegato 3
Figure di riferimento dell'INPS e servizi concessi

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

1. Responsabile della convenzione:

Cognome Nome: EMILIA GRISI

Codice Fiscale: GRSMLE71E53L219L

Telefono: 01119094847

E-mail: EMILIA.GRISI@INPS.IT

2. Servizi concessi all'Ente

Di seguito sono elencati i servizi concessi all'Ente nell'ambito della presente convenzione, con riferimento al catalogo di cui all'Allegato 2:

- **Servizio: 1**

Descrizione: Emissione estratto contributivo

Profili di accesso

- Estratto contributivo

- **Servizio: 2**

Descrizione: Informazioni su pagamento Prestazioni

Profili di accesso

- Pagamenti prestazioni

- **Servizio: 3**

Descrizione: Accesso Archivi Domus

Profili di accesso

- Domus

- **Servizio: 4**

Descrizione: Emissione CU per titolari di Pensioni e Prestazioni a sostegno del reddito

Profili di accesso

- CU (Pensioni e Prestazioni a sostegno del reddito)

- **Servizio: 5**

Descrizione: Emissione ObisM

Profili di accesso

- ObisM

Allegato 4
Figure di riferimento dell'Ente

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

1. Responsabile della convenzione:

Cognome e Nome: ELISABETTA BOGGE

Codice Fiscale: BGGLBT73P55A518V

Telefono: 0119785711

E-mail: elisabetta.bogge@cissa.it

2. Supervisore

Cognome e Nome: ELISABETTA BOGGE

Codice Fiscale: BGGLBT73P55A518V

Telefono: 0119785711

E-mail: elisabetta.bogge@cissa.it

3. Amministratore Utenze (se diverso dal supervisore)

Cognome e Nome:

Codice Fiscale:

Telefono:

E-mail:

Indirizzo PEC dell'Ente: *protocollo.cissa@pec.it*

Allegato 5

Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale

a) Modalità di fruizione

I servizi di consultazione online previsti dalla *Convenzione* sono fruibili attraverso la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). È esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

2) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

3) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dell'amministratore locale per i servizi telematici.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica che sarà trasmessa dall'INPS, da riconsegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un servizio online ad esclusivo uso dell'amministratore locale eventualmente nominato.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati

da parte degli utilizzatori designati dall'Ente erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

Al fine di consentire al supervisore una più efficace azione di controllo, l'Istituto rende disponibile, tramite un applicativo web, dei report statistici in grado di identificare, per i servizi concessi, gli utenti dell'Ente che hanno effettuato il maggior numero di accessi.